



PROTOCOLLO DI INTERVENTO

SU FENOMENI

DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

**3° CIRCOLO DIDATTICO "RICCARDO COTUGNO"
ANDRIA (BT)**

DIRIGENTE: DOTT.SSA ADDOLORATA GUARINO

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 45 del 18.05.2022

Indice

1. Premessa

2. Finalità del regolamento

3. Riferimenti normativi

4. Definizioni dei fenomeni

5. Contrasto:

A. Il ruolo della famiglia

B. Prevenzione

C. Interventi di prevenzione da implementare

D. Interventi adottati dal nostro istituto

6. Protocollo di intervento in casi accertati di bullismo e cyberbullismo

1. Premessa

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nelle **Linee di Orientamento per azioni di Prevenzione e Contrasto al Bullismo e Cyberbullismo dell'Aprile 2015** cita quanto segue: *"Con l'evolversi delle tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica on-line e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.*

Per questo la scuola ha un compito essenziale nel vigilare e nell'educare affinché questi fenomeni si sviluppino sempre meno, arrivando a lavorare perché si diffonda sempre di più "un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva".

La scuola tutta ripudia ogni forma di violenza e afferma il diritto degli alunni ad un ambiente educativo sicuro, in cui apprendere in serenità e costruire benessere per il presente e per il futuro. Ha il preciso compito di educare alla convivenza pacifica, di prevenire e contrastare ogni forma di bullismo, di regolare la vita dei fanciulli, di fare in modo che essi abbiano comportamenti corretti e rispettosi l'uno con l'altro. A questo scopo si è deciso di dotarsi di un protocollo d'intervento efficace per combattere il fenomeno delle prepotenze nell'ambito scolastico e per rafforzare il patto di

corresponsabilità scuola-famiglia. Il bullismo è essenzialmente un fenomeno che avviene tendenzialmente in momenti non strutturati e in luoghi differenti dalle aule scolastiche e che, quindi, potrebbe anche sfuggire alla vigilanza degli insegnanti. Per questo, tutto il personale scolastico deve averne conoscenza e cognizione di causa.

Al fine di impostare un intervento efficace è predisposta una sequenza di azioni volte ad identificare e ad intervenire in maniera mirata in caso di episodi di bullismo o cyberbullismo.

2. Finalità del Regolamento

Il nostro Istituto intende cogliere l'invito del Ministero a predisporre azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e in tal senso il presente Regolamento costituisce uno strumento per:

- Sensibilizzare ed incrementare la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
- individuare e disporre modalità di prevenzione e intervento al fine di contrastare il fenomeno;
- definire le modalità di intervento nei casi in cui si verificano episodi accertati.

3. Riferimenti normativi

- Regolamento UE 2016/679, art.8.
- Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014: linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

- Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015: Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- Direttiva del 16-10-2006. Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità.
- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 - Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari.
- DPR 249/98 DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola Secondaria.
- Nuova legge: 29 maggio 2017 n.71: disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2017).
- Attivazione della casella di posta bullismo@istruzione.it –MIUR.

Secondo il DIRITTO CIVILE, delle conseguenze dannose degli atti del minore risponde:

- a) il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co.,c.c.),
- b) la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III co.,c.c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando. I genitori sono, pertanto, responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi adoperare.

La Legge 29 maggio 2017, n.71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo. Si precisa, inoltre, che il docente, in quanto pubblico ufficiale, è tenuto a denunciare alle autorità competenti qualunque illecito rechi danno al minore.

4. Definizione dei fenomeni

Il bullismo è un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo, in maniera ripetuta nel tempo, contro un soggetto vittima che non riesce a difendersi. Le caratteristiche del fenomeno sono, quindi, **l'intenzionalità delle azioni** (che hanno lo scopo chiaro di nuocere), **la ripetizione** (l'atto non è sporadico, ma avviene in maniera sistematica) e, infine, **lo squilibrio di potere** (c'è sempre un soggetto che prevarica e uno che subisce, non c'è mai alternanza dei ruoli). Tali caratteristiche ci portano a distinguere in maniera netta il bullismo da altri eventi quali scherzi o litigi in cui non c'è disparità di forza e potere, ma simmetria e reciprocità; nè c'è reiterazione dei fatti: si tratta di episodi isolati che hanno un inizio e una fine. Altra distinzione da fare è con il furto, il vandalismo, ossia atti delinquenziali classificati e trattati in maniera diversa dal nostro codice penale.

Il bullismo si sviluppa nel gruppo dei pari e ogni membro “gioca” il suo ruolo specifico: il bullo (colui che agisce in modo aggressivo e persecutorio), i seguaci del bullo (che aiutano il bullo o contribuiscono a dargli forza con la loro presenza), la vittima (colui che viene vessato e preso di mira dal bullo per alcune caratteristiche particolari) e gli spettatori (solitamente testimoni di

quanto accade che con i loro atteggiamenti e comportamenti possono contribuire a sconfiggere o a rinforzare il fenomeno).

Il bullismo può assumere diverse forme: **fisico** (calci, pugni, spintoni, furti, danneggiamento di oggetti della vittima), **verbale** (uso di soprannomi offensivi, minacce, offese, parolacce) o **indiretto**. Quest'ultimo è molto più "sottile" e difficile da individuare poiché caratterizzato da pettegolezzi, esclusione dal gruppo dei pari, diffusione di notizie false, spargimento di calunnie e cattive voci.

Il cyberbullismo presenta elementi di continuità rispetto al bullismo, ma anche elementi nuovi che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno. Infatti, a differenza del bullismo tradizionale in cui il bullo si confronta faccia a faccia con la vittima, esso viene agito attraverso le nuove tecnologie:

- Il bullo può nascondersi dietro uno schermo, umiliare la vittima e divulgare materiale offensivo ad un vasto pubblico;
- crede di fare le azioni sopra descritte in modo anonimo, senza la paura di essere scoperto e punito;
- il danno per la vittima assume dimensioni amplificate perché l'azione viene divulgata nello spazio virtuale.

Esso può avvenire in forma **scritta o verbale** (telefonate anonime, messaggi scritti o vocali, email, pubblicazione di scritti offensivi sui social network), **visiva** (diffusione di foto e video), attraverso l'**esclusione dai gruppi**, o assumere ancora la forma dell'**impersonificazione** (furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di dati e informazioni personali come password, profile, credenziali di accesso ai social network, ecc).

Le caratteristiche del fenomeno sono: la **rapida diffusione**, l'**anonimato** e dunque la deresponsabilizzazione, la **permanenza nel tempo** delle tracce lasciate sul web, la **vasta risonanza e pubblicità**, la **facilità di accesso** ai dati.

Questo aggrava il fenomeno e fa riflettere sull'impatto devastante che può avere sulla personalità di un bambino in crescita che subisce tali atti.

5. Contrasto

A. Il ruolo della famiglia

E' necessario che i genitori conoscano le proprie responsabilità, le conseguenze legali dei comportamenti dei figli e che siano consapevoli delle necessità di un'adeguata vicinanza e vigilanza sull'uso dei mezzi informatici, sulle amicizie virtuali e sui siti frequentati dai figli. A tal proposito è bene sappiano che il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento Ue sulla privacy (Gdpr) che prevede quanto segue:

I nuovi limiti ai social

25 maggio
Entra in vigore il nuovo regolamento Ue sulla privacy (Gdpr)

Articolo 8
Per chi ha meno di 16 anni e vuole usare social e chat, un genitore o un tutore deve acconsentire a suo nome ai termini d'utilizzo

I singoli Paesi membri possono decidere autonomamente di abbassare il limite d'età fino ai 13 anni

	FACEBOOK	13-15 anni	senza consenso versione limitata
		under 18	vietato il riconoscimento facciale
	MESSENGER	under 16	limiti anche per la app
	WHATSAPP	13-15 anni	limiti solo nella Ue
	TWITTER	16 anni	età minima nella Ue per usare Periscope
	INSTAGRAM	13 anni	età minima
	SNAPCHAT	13 anni	età minima
	TELEGRAM	per ora nessun annuncio di adeguamento al Gdpr	

ANSA - Centimetri

B. Prevenzione

Il nostro Istituto secondo la normativa vigente ha individuato all'interno del proprio corpo insegnanti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Aderisce, quindi, alla giornata istituita per la lotta al bullismo che ricade il 7 febbraio, predispone specifici percorsi educativi per l'uso corretto delle nuove tecnologie, all'affettività, alla cittadinanza, all'inclusione, alla convivenza civile. E' dotato altresì di un protocollo ePolicy.

C. Interventi da implementare

A livello di scuola:

- Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico;
- Attività formative rivolte ai docenti sulla gestione dei segnali premonitori del fenomeno bullismo;
- Coinvolgimento delle famiglie attraverso incontri informativi e formativi, pubblicizzazione del Protocollo e pubblicizzazione del documento e-Policy;
- Collaborazione sistematica tra le varie agenzie educative;
- Collaborazione con le Forze dell'Ordine;

A livello di classe:

- Sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime;
- Sensibilizzazione alle tematiche del bullismo e cyberbullismo e individuazione di semplici regole comportamentali che tutti devono rispettare;
- Alfabetizzare alla gentilezza, alla comunicazione non ostile, alla gestione costruttiva dei conflitti;
- Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali);
- Ricorso alle tecniche di lavoro cooperativo in genere allo scopo di favorire un clima sereno e di collaborazione reciproca all'interno del gruppo-classe.

D. Interventi adottati dal nostro istituto

Rientrano nell'ottica della prevenzione al fenomeno le normali attività didattiche svolte nell'ambito dell'educazione civica e tutti quei progetti di Istituto atti a rafforzare le competenze di cittadinanza.

Le attività adottate coinvolgono la totalità delle sezioni dell'infanzia e delle classi della scuola primaria:

- Riflessioni sulla visione di film tematici e su testi idonei per la trattazione dell'argomento;
- Letture animate in biblioteca ed in classe;
- Educazione all'affettività anche con l'ausilio di psicologi interni alla scuola;
- Adesione ai progetti sportivi e sperimentazione del fair-play;
- Collaborazione attiva con le famiglie, sensibilizzandole alle tematiche del bullismo e cyberbullismo, ad un uso corretto delle tecnologie, al rispetto del patto di corresponsabilità e della sua integrazione con il documento e-Policy.

6.Schema Protocollo di intervento in casi accertati di bullismo e cyberbullismo

Nello specifico non bisognerà mai agire da soli e intervenire in modo arbitrario, ma:

1. informare il coordinatore di classe che provvederà a comunicare i fatti al Dirigente Scolastico;
2. Il Dirigente valuterà il caso insieme con il Referente bullismo e cyberbullismo della scuola;
3. Individuare il soggetto/soggetti responsabili e raccogliere informazioni sull'accaduto, attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, con i singoli e col gruppo; è necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni, in un clima scevro da giudizi precostituiti.

Se saranno accertati gravi fatti di bullismo e/o cyberbullismo, tenuto conto delle varie azioni intraprese, si deve così agire nei confronti della vittima:

1. Informare lo psicologo scolastico per il supporto alla vittima e per definire le strategie di azione da intraprendere.
2. Comunicare alla famiglia dell'offesa/o, con una convocazione, prima telefonica, data l'urgenza del caso, poi anche scritta.
3. Supportare nell'affrontare la situazione segnalata, analizzando le risorse disponibili dentro la scuola e fornendo indicazioni sui servizi territoriali a cui si potrà fare riferimento.
4. Sia che i fatti siano configurabili come cyberbullismo o bullismo, che altro, intervenire con un lavoro educativo di equipe singolarmente e su tutta la classe.

Nei confronti dell'autore dell'atto di bullismo/cyberbullismo:

1. Considerare che l'intervento ha lo scopo di educare il giovane studente, perciò va portato ad una riflessione attenta e profonda di quanto accaduto, ragionando sulle conseguenze di azioni spesso svolte non dando ad esse il giusto peso. Il bullo/cyberbullo va in primo luogo aiutato perchè è spesso egli stesso vittima di malesseri (sociali, familiari, personali, ecc.), immaturità, scarsa autostima.
2. Comunicare ai genitori del bullo/cyberbullo i fatti con una convocazione formale, prima telefonica, poi anche scritta. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori.
3. Scegliere l'azione da intraprendere per il bullo/cyberbullo, secondo la gravità del caso: Sospensione del diritto a partecipare ad attività della scuola o sospensione da scuola.
4. Invitare lo studente ad azioni positive, per es. lettera di scuse alla vittima ed alla sua famiglia ecc...
5. Segnalazione, dove sia richiesto, all'autorità giudiziaria e, come da art.2 della Legge 71/2017 al Garante dei dati personali.
6. Nel caso la famiglia non collabori, giustificati, mostri atteggiamenti oppositivi o

comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

In ultimo il Dirigente Scolastico, il Consiglio di classe e il Referente per il bullismo e cyberbullismo provvederanno a:

- rafforzare il percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- monitorare il fenomeno e valutare l'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.